

I. 53/1994 - art. 1 notificazione di atti

I. 53/1994 - art. 1 requisiti del notificatore

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati

Art. 1.requisiti del notificatore

Art. 1.

1. L'avvocato [o il procuratore legale], munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, puo' eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ...salvo che l'autorita' giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto con l'art. 25, comma 5 che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Documenti collegati:

[Avvocato stabilito - autorizzato alle notifiche ex L. n. 53/94 e successive modifiche Consiglio nazionale forense parere 9 aprile 2014, n. 27](#)

Il COA di Barcellona Pozzo di Gotto chiede di conoscere se un Avvocato stabilito possa essere inserito nell'elenco degli Avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato e in quello dei difensori d'Ufficio e se possa essere autorizzato alle notifiche ex L. n. 53/94 e successive modifiche.

[avvocato domiciliatario - Notificazione eseguita ai sensi della legge n. 53 del 1994 Corte di Cassazione, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013](#)

Notificazione eseguita ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura - Conseguenze - Nullità della notificazione - Sanatoria "ex tunc"

I. 53/1994 - art. 1 notificazione di atti

- Corte di Cassazione, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013 La notificazione eseguita, ai sensi

[notificazione a mezzo posta - Perfezionamento nei riguardi del notificante -Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17748 del 30/07/2009](#)

Sentenza della Corte Cost. n. 477 del 2002 - Portata - Notifica eseguita a mezzo posta dal difensore ex art. 1 della legge n. 53 del 1994 - Riferimento alla data di spedizione del piego raccomandato - Fattispecie in tema di notifica del ricorso per cassazione.Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n

[Notificazione eseguita dall'avvocato ex legge 53/94 in mancanza dei prescritti requisiti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8592 del 22/06/2001](#)

Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Sanatoria - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8592 del 22/06/2001 L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge 53/94, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa va considerata nulla e non

[procedimento civile - notificazione - nullità - sanatoria - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000](#)

Notificazione eseguita dall'avvocato "ex" legge n. 53 del 1994 in mancanza dei prescritti requisiti - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Sanatoria - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000 L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della

[Notificazione eseguita dall'avvocato "ex" legge n. 53 del 1994 in mancanza dei prescritti requisiti - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000](#)

Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Sanatoria - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000 L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella

fine

I. 53/1994 - art. 1 notificazione di atti
